



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 12/03/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2008, n. 223

Bari – Variante al P.R.G. per le aree destinate ad attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi e zone di completamento, di cui alla delibera di C.C. n. 167/1979 ed alla delibera di Giunta regionale n. 6503/1982. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Premesso che:

- a) il Comune di BARI munito di P.R.G., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/1979 adottava una variante urbanistica inerente la riorganizzazione di un ambito territoriale urbano interessato dalle destinazioni urbanistiche di "Zona per attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento".
- b) la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6503 del 28.06.1982, approvava detta variante con le prescrizioni e modifiche di cui alla Relazione del S.U.R. n. 5080/1982, ed con invito al Comune di Bari a fornire le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. n. 56/80;
- c) dette modifiche e prescrizioni erano inerenti alla introduzione negli atti di variante dell'accoglimento della osservazione fuori termine presentata dalla ditta "Soc. C.E.G.I." ed esaminata con esito favorevole in sede regionale.

Ciò premesso, a seguito della Sentenza n. 851/2006 del TAR/Puglia - Sede di Bari/Sezione Terza e della successiva Ordinanza n. 769/2006 depositata in data 16.11.2006, il Commissario "ad acta" con propria Delibera n. 2/2007, assunta ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 56/80, ha adeguato la variante di che trattasi alle prescrizioni regionali di cui alla Del. di G.R. n. 6503/1982, riguardanti in particolare la superficie di pertinenza di n. 3 fabbricati esistenti, individuata in catasto al Foglio n. 81 part.ile nn. 188, 196, 197 e 198, ed ha inviato n. 2 elaborati grafici, così distinti:

- 1) Tav. 1: Stralcio P.R.G. zonizzazione (foglio B) Sc. 1:10.000;
- 2) Tav. 2: Stralcio P.R.G. zonizzazione (foglio 4) Sc. 1:4.000.

Nel merito del provvedimento in esame, si riportano i contenuti della Relazione della Ripartizione Territorio del Comune di Bari, fatta propria dal Commissario ad acta:

Con deliberazione consiliare n. 167 del 26.02.1979 il Comune di Bari adottava specifica variante al P.R.G. per le attrezzature a carattere fieristico, viabilità, parcheggi, zone di completamento.

Gli atti della variante furono regolarmente pubblicati, senza che fossero proposte osservazioni nei termini prescritti dalla legge.

Con nota n. 60512 Rip. 3[^]/U del 08.07.1980 gli atti di variante venivano trasmessi all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia per l'acquisizione del parere dell'Ufficio e per la successiva deliberazione di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Successivamente all'invio degli atti alla Regione la Soc. C.E.G.I. presentò un'osservazione - acquisita al protocollo della Regione al n. 4001 del 08.04.81 -nella quale, sinteticamente, rappresentava che nell'ambito della zona per attrezzature a carattere fieristico destinata a parcheggio, erano presenti tre edifici residenziali di sua proprietà, dati in fitto al Ministero dell'Interno ed utilizzati come "caserma per Guardia di Pubblica Sicurezza ed alloggio Ufficiali" e chiedeva la classificazione dell'area relativa come "zona di completamento B/3", analogamente a quanto fatto per gli altri edifici presenti nella zona destinata a parcheggi.

L'osservazione in parola perveniva - fuori termine (prot. 6289 del 29.08.81) - anche al Comune di Bari che, nonostante l'istruttoria favorevole dell'Ufficio, con deliberazione di Consiglio comunale n. 1978 del 02.08.1982, la rigettava definitivamente.

La Giunta Regionale, a sua volta, con delibera n. 6503 del 28.06.1982, approvava la variante al P.R.G. in questione, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla relazione del S. U. R. n. 5080/1982, e con invito al Comune di adottare le proprie controdeduzioni.

La deliberazione della Giunta Regionale veniva trasmessa al Comune di Bari con nota n. 14655 del 08.9.1982, quando già il Comune si era espresso negativamente sull'osservazione.

Con nota n. 7787 del 30.05.1990, l'Assessorato Regionale all'Urbanistica sollecitava l'Amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti di competenza, stante l'invito da parte dell'Avv. Nicola Castellaneta, in nome e per conto della sig.ra Angela Catalano, a portare a conclusione il procedimento.

Il Direttore della Ripartizione Edilizia Privata, con relazione dell'11.02.1998 ripercorreva le varie fasi del procedimento relativo alla variante de quo, rappresentando che l'Ufficio aveva proceduto ad introdurre negli elaborati di variante esclusivamente il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici oggetto dell'osservazione... Gli elaborati relativi venivano esaminati dalla C.U.A. nella seduta dell'11.02.1998 col seguente parere: "Si esprime parere favorevole all'accoglimento delle prescrizioni regionali per l'adeguamento allo stato difatto a seguito delle realizzazioni delle opere dei giochi del Mediterraneo."

Veniva quindi predisposta la conseguente proposta di deliberazione, trasmessa in Segreteria Generale con nota n. 23 del 20.03.1998. La proposta in parola veniva restituita senza adempimenti da parte del Consiglio comunale a seguito della scadenza del mandato amministrativo.

Con nota acquisita al protocollo al n. 57941 del 12.03.2004, perveniva l'istanza presentata dalla Sig.ra Scivittaro Rosa che, in qualità di proprietaria dei suoli individuati in catasto con i seguenti dati: fg. 81, p.lle 188 -196 - 197e 198, ubicati nei pressi della Fiera del Levante, sollecitava la conclusione dell'iter amministrativo della variante in parola.

Su tale richiesta, il C.T.I., nella seduta del 18.03.2004, esprimeva il seguente parere "favorevole alla conclusione del procedimento di approvazione definitiva della variante."

La proposta di deliberazione n. 2004/180/00050, predisposta dall'Ufficio a seguito del parere espresso dal C.T.I. nella seduta del 18.03.2004, veniva restituita dalla Ripartizione Segreteria Generale con nota n. 95413 del 28.04.2004, priva di adempimenti, a seguito della conclusione del mandato del consiglio comunale.

Con l'insediamento dalla nuova Amministrazione comunale veniva predisposta nuovamente la proposta di deliberazione, al fine di portare a conclusione il procedimento avviato. La proposta di deliberazione veniva restituita dall'Assessore al T.Q.E., per l'acquisizione del parere della Ripartizione Avvocatura.

La Ripartizione Avvocatura, con nota n. 257915 del 26.10.2005 - con espresso richiamo all'art. 2 -c. 1 della L. 241/90 - ha ritenuto doverosa la conclusione del procedimento avviato.

Sulla base di quest'ultimo parere è stata trasmessa in Segreteria Generale - per il successivo iter - la proposta di deliberazione n. 2005/180/00055 del 21.11.2005, ricatalogata col n. 2006/180/00002.

Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), giusta delibera n. 39 del 30.11.2005. Dalle verifiche d'Ufficio le aree interessate dalla variante in questione sono risultate assoggettate alle misure di salvaguardia previste dal P.A.I. e di ciò è stata data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota n. 53673 del 23.02.2006, specificando che trattandosi di delibera di controdeduzioni alle osservazioni presentate ex art. 16 - 6[°] comma della L.R. 56/80, si è del parere che il provvedimento all'esame vada comunque adottato, fatte salve le definitive determinazioni della Giunta Regionale. Stante, comunque, il nuovo regime vincolistico introdotto dal P.A.I. sull'area oggetto della variante, risulta necessaria l'esplicita espressione del Consiglio Comunale da apporsi nel provvedimento in parola, circa gli effetti che l'approvazione di tale nuovo regime vincolistico introduce sulle aree oggetto della variante.

La IV Commissione consiliare, con nota n. 60 del 15.03. 2006, ha chiesto chiarimenti sui contenuti della nota n. 53673 del 23.02.2006, ritenendo che "...come è stata predisposta non contempla le novità introdotte dal PAI ed in particolare il regime vincolistico previsto nelle aree ad alto rischio idrogeologico."
"

La scrivente Ripartizione, con nota n. 85287 del 23.03.2006, ha ribadito i concetti già espressi con la citata nota n. 53673/2006, specificando che "... il nuovo regime vincolistico introdotto dal P.A.I. esplica i suoi effetti anche sulle aree così come variate dal provvedimento in parola. Pertanto ai fini tuzioristici si rappresenta (come peraltro già indicato nella scheda prot. 53673 del 23.02.2006) la necessità dell'espressione del Consiglio Comunale, da apporsi nel provvedimento in parola mediante idoneo emendamento, laddove ritenuto possibile, che espliciti gli effetti che l'approvazione del P.A.I. ha indotto sulle aree oggetto della variante Con la nota in questione, inoltre, è stato evidenziato che con sentenza n. 851/86. Il TAR Puglia ha sancito l'obbligo del Comune di Bari di provvedere in conformità della istanza formulata dalla Sig.ra Scivittaro Rosa e dall'Arch. Marina De Marco entro 60 gg. dalla rituale comunicazione della sentenza.

Con deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 127 del 24.03.2006, il Comitato Istituzionale dell'Ente ha provveduto a modificare la perimetrazione delle aree qualificate dal PAI a "pericolosità idraulica"

nell'ambito della parte di territorio comunale interessata dalla proposta di variante di che trattasi, limitando unicamente all'alveo della Lama Sinata le aree interessate dal vincolo idrogeologico.

Di tanto è stata data immediata comunicazione al Presidente della IV Commissione Consiliare, giusta nota n. 142636 del 22.05.05.

Stante le varie comunicazione succedutesi, alfine di evitare l'insorgere di equivoci è stata chiesta la restituzione della proposta di deliberazione predisposta da questa Ripartizione, per l'implementazione della stessa con i dati relativi al non assoggettamento delle aree interessate dalla variante al regime vincolistico del P.A.I. e con la revoca della deliberazione di C.C. n. 1978 del 02.08.1982 con la quale il Consiglio comunale aveva rigettato l'osservazione della C.E.G.I.

La proposta così riformulata è stata trasmessa informaticamente in Segreteria Generale in data 09.06.2006, e con separata nota n. 170502 del 16.06.2006 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della IV Commissione consiliare ed al Segretario Generale copia dell'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 01.06.2006 dallo Studio associato Paccione-Malcangio per conto della Sig.ra Scivittaro Rosa e Arch. De Marco Marina, concernente la definizione del procedimento inerente la variante di che trattasi, rappresentando l'urgenza della adozione del provvedimento di competenza del Consiglio Comunale.

La Commissione Consiliare in data 23.06.2006, ha chiesto di poter ascoltare sull'argomento l'Ing. Colaianni e l'Ing. Borrelli. Successivamente all'ascolto dei Dirigenti della Ripartizione, con nota n. 71 del 03.07.2006 la IV Commissione Consiliare ha trasmesso copia del verbale della seduta del 30.06.2006, con il quale condividendo la proposta del Consigliere Ginefra si richiede l'acquisizione della concessione Edilizia n. 71377 del 19.04.1960 unitamente agli elaborati planimetrici. Gli atti richiesti, sono stati puntualmente forniti alla Commissione Consiliare.

A conclusione del lungo e tormentato iter della proposta di variante, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 03.08.2006 ha deciso il ritiro della proposta di deliberazione predisposta da questa Ripartizione.

Si riporta, inoltre, la Proposta di Deliberazione n. 2006/180/00002, predisposta dalla medesima Ripartizione Territorio.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, DOTT. LUDOVICO ABBATICCHIO:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 26.02.1979, veniva adottata la variante al P.R.G. per le attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità e parcheggi.

La variante di che trattasi veniva regolarmente depositata per il periodo di 30 gg. consecutivi e precisamente dall '11.01.1980 al 09.02.1980.

Dell'avvenuto deposito veniva data adeguata pubblicità mediante apposito avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul F.A.L. del 12.01.1980 e sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 10.01.1980, nonchè attraverso manifesti murali affissi nei luoghi di pubblica frequenza.

Successivamente alla trasmissione di tutti gli atti all'Ufficio Urbanistico Regionale, avvenuta con nota n. 60512 del 08.07.1980, perveniva in data 14.04.198] prot. 32327, l'osservazione della C.E.G.I. srl,

relativa alla variante in questione.

Detta osservazione veniva esaminata e rigettata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1978 del 02.08.1982, resa esecutiva dalla S.P.C. in data 09.09. 1982 al n. 61787.

La stessa osservazione perveniva direttamente anche al Settore Urbanistico Regionale, assunta al protocollo con il n.4001 del 08.04.81 (all. sub A). Nella suddetta osservazione si faceva rilevare l'esistenza, nell'ambito della zona destinata a parcheggio per le attrezzature fieristiche, di tre edifici residenziali (indicati nella planimetria allegata all'osservazione), di proprietà della società, affittati al Ministero dell'Interno ed utilizzati come Caserma per Guardia di Pubblica Sicurezza ed alloggio ufficiali.

Con la citata osservazione si richiedeva la classificazione dell'area relativa come zona di completamento B3, in analogia a quanto fatto per altri edifici presenti nella stessa zona destinati a parcheggi.

Con deliberazione n. 6503 del 28.06.1982, allegata sub B), pervenuta all'Amministrazione comunale con nota n. 14655 del 08.09.1982, ossia in data successiva alla delibera consiliare n. 1978 del 02.08.1982, la Giunta Regionale prendeva in esame la variante al P.R.G. di che trattasi, determinando l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla relazione del S. U R. n. 5080 del 17.04.1982 e al voto del C. TA. del 27.04.1982, con richiesta al Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 1150/42 e s.m.i., di adottare le proprie controdeduzioni a norma dell'art. 10 della L. 1140/42 e successive modifiche e integrazioni.

Il S.U.R., con la richiamata relazione n. 5080/82 ha "preso in esame la variante di che trattasi, ed in linea di massima la ritiene accettabile in quanto non incide sostanzialmente sui criteri informativi del P.R.G.

Per quanto concerne l'osservazione presentata dalla Soc. C.E.G.I. questo Ufficio ritiene che la stessa sia da prendersi in favorevole considerazione, visto che l'area interessata dai tre edifici di proprietà della istante società si trova nelle stesse condizioni delle aree di altri edifici, aree per le quali si è provveduto, in sede di progettazione della variante, alla tipizzazione con aree di completamento B3.

Di conseguenza si ritiene che, prima della definitiva approvazione della variante l'amministrazione comunale debba con apposita delibera C. C. pronunciarsi sul ricorso presentato, sulla proposta di cui si è detto, favorevole all'accoglimento dell'osservazione stessa.

Tutto ciò premesso, si esprime il parere che la variante al P.R.G. per le attrezzature a carattere fieristico (area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento), unitamente alla normativa relativa alle aree a parcheggio per le attrezzature fieristiche, adottata con delibera di CC. n. 167 del 26.02.1979, sia meritevole di approvazione, con le modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservanza presentata, modifiche sulle quali dovrà comunque pronunciarsi, l'amministrazione Comunale di Bari; la stessa Amministrazione - in caso di accoglimento - dovrà procedere all'esatta delimitazione del nuovo nucleo abitato B3."

Con nota n. 7787/01 del 30.05.1990 l'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, con riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6503 del 28.06.82 inerente la variante al P.R. G. per le attrezzature a carattere fieristico, ha sollecitato l'adozione dei provvedimenti di spettanza dell'Amministrazione Comunale.

Il Direttore della Ripartizione Edilizia Privata, con relazione dell'11.02. 1998, allegata sub. C) al presente provvedimento, ha ripercorso le fasi del procedimento relativo alla variante di che trattasi,

rappresentando che "...questo Ufficio ha provveduto ad introdurre negli elaborati di variante esclusivamente il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici oggetto dell'osservazione di cui trattasi".

I relativi elaborati sono stati sottoposti all'esame della C.U.A. che, nella seduta dell'11.02.1998, ha espresso il seguente parere:

"Si esprime parere favorevole all'accoglimento delle prescrizioni regionali per l'adeguamento allo stato di fatto a seguito delle realizzazioni delle opere dei giochi del Mediterraneo."

La Ripartizione Urbanistica, ha quindi predisposto la conseguente proposta di deliberazione.

Detta proposta, trasmessa in Segreteria Generale con nota n. 23 del 20.03.98 è stata restituita con nota n. 1292 del 13.05.99, in quanto non adottata dal Consiglio Comunale nel corso del relativo mandato amministrativo.

Con nota n. 68358 del 25.03.2004, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio e Gestione del P.R.G. della Ripartizione T.Q.E. ha trasmesso l'istanza presentata dalla Sig.ra Scivittaro Rosa avente ad oggetto "Variante al P. R. G. per attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento, adottata con Del. C.C. n. 167 del 26-02-1979", acquisita al protocollo il 12.03.2004 al n. 57491, con la quale la Sig.ra Rosa Scivittaro in qualità di proprietaria dei suoli individuati in catasto con i seguenti dati: fg. 81, pile 188-196-197 e 198, ubicati nei pressi della Fiera del Levante, ha sollecitato la conclusione dell'iter amministrativo della variante di che trattasi, alla quale manca la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'istanza innanzi richiamata è stata sottoposta all'esame del C.T.I. che nella seduta del 18.03.2004 ha espresso parere 'favorevole alla conclusione del procedimento di approvazione definitiva della variante."

In data 22.04.2004 è stata predisposta la proposta di deliberazione n. 2004/180/00050 finalizzata all'accoglimento delle osservazioni formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6503 del 28.06.1982.

Con nota n. 95413 del 28.04.2004, la Ripartizione Segreteria Generale ha restituito la proposta di deliberazione in parola, precisando che : "... le predette proposte sono pervenute a quest' Ufficio alle ore 14,00 del 27.04.2004, alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo terminata alle ore 13,50. Pertanto non è stato possibile iscriverle le stesse all'Ordine del Giorno dell'ultimo Consiglio Comunale utile fissato per oggi 28.04.2004 alle ore 18,00 - data ultima per la convocazione dei Consigli Comunali (ex art. 38 comma 5 del Dlg 18/08/2000 n. 267)

Al fine di portare a conclusione il procedimento avviato accogliendo le prescrizioni formulate dalla Giunta Regionale e di dare adeguata risposta alla richiesta formulata dalla Sig.ra Scivittaro Rosa è stato predisposto apposito provvedimento in tal senso.

In data 07.07.2005, l'Arch. Marina De Marco, anche in nome e per conto della Sig.ra Scivittaro Rosa, ha denunciato il mancato rilascio del permesso di costruire relativo al fabbricato da realizzare sul suolo sito in Bari alla Trav. di Via Bellini, le cui motivazioni sono riconducibili all'esito del procedimento inerente la variante al P.R.G. per attrezzature a carattere fieristico.

L'Assessore al T. Q.E. , al quale con nota n. 178083 del 15.07.2005 è stata trasmessa la nota dell

'Arch. De Marco, ha restituito la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio al fine di acquisire il parere in merito della Ripartizione Avvocatura.

La Ripartizione Avvocatura all'uopo interessata con nota n. 242971 dell'11.10.2005, ha ritenuto - con espresso richiamo all'art. 2 - c. 1 - della L. 241/90 - doverosa la conclusione del procedimento avviato, al fine di evitare giudizi o richieste di risarcimento nei confronti del Comune di Bari, giusta nota n. 257915 del 26.10.2005 (all. E).

Si rappresenta, da ultimo, che le Sigg.re Scivittaro Rosa e l'Arch. De Marco Marina, per il tramite dello Studio Legale Associato "Paccione -Malcangio ", hanno diffidato e messo in mora l'Amministrazione comunale, giusta atto acquisito al protocollo informatico al n. 235220 del 04.10.2005, al fine di adottare nella competente sede del Consiglio Comunale le proprie determinazioni in ordine alla delibera di Giunta Regionale n.6503 del 28 giugno.." (All. E), e che con sentenza n. 851/06, il TAR Puglia ha dichiarato "illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune di Bari sull'istanza formulata dalle ricorrenti con l'atto di diffida notificato il 03710/2005, nonché l'obbligo del Comune di Bari di provvedere in conformità alla predetta istanza entro 60 gg. dalla rituale comunicazione della sentenza".

Si propone, pertanto, alla luce dei pareri espressi dalla C.U.A. nella seduta dell'11.02.1998, favorevole all'accoglimento delle prescrizioni regionali, e dal C.T.I. nella seduta del 18.03.2004, favorevole alla conclusione del procedimento di approvazione della variante, la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1978 del 08.02.1982 e l'accoglimento delle prescrizioni e modifiche alla "variante al P.R.G. per le attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento"

conseguenti al recepimento, da parte della Regione, dell'osservazione presentata dalla C.E.G.I. in data 08.04.1981, all'uopo recependo il parere del S.U.R. n. 5080 del 17.04.1982, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6503 del 28.06.1982: "l'area interessata dai tre edifici di proprietà della istante Società si trova nelle stesse condizioni delle aree di altri edifici, aree per le quali si è provveduto, in sede di progettazione della variante, alla tipizzazione con aree di completamento B/3.

L'accoglimento della suddetta osservazione comporta quindi la tipizzazione delle aree di proprietà della C.E.G.I. a "completamento B/3 ", come meglio riportato nelle tavole grafiche che si allegano alla presente deliberazione e, precisamente:

- Tav. 1: Stralcio P.R.G.
zonizzazione (foglio B) Sc. 1:10.000;
- Tav. 2: Stralcio P.R.G.
zonizzazione (foglio 4) Sc. 1:4.000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione dell'Assessore proponente;
- VISTA la relazione del S.U.R. n. 5080 del 17.04.1982;
- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 6503 del 28.06.1982;
- VISTO il parere espresso dalla C.U.A. nella seduta dell'11.02.98 e dal C.T.I. nella seduta del 18.03.04;
- VISTO l'atto di diffida e costituzione in mora dello Studio Legale Associato Paccione Malcangio;
- VISTO l'art. 16 della L.R. 56/80;

- VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, espresso in atti dal Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, come da scheda allegata,

- RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile ex art. 49 c.1 D.Lgs. 267/00 del Direttore della Ripartizione Ragioneria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DELIBERA

1. REVOCARE, per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente confermate e trascritte, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1978 del 02.08.82;

2. ACCOGLIERE le prescrizioni e modifiche alla 'variante al P.R.G. per le attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento ", conseguenti al recepimento, da parte della Regione, dell'osservazione presentata dalla C.E.G.I. in data 08.04.1981, all'uopo recependo il parere del S.U.R. n. 5080 del 17.04.1982, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6503 del 28.06.1982: "l'area interessata dai tre edifici di proprietà della istante Società si trova nelle stesse condizioni delle aree di altri edifici , aree per le quali si è provveduto, in sede di progettazione della variante, alla tipizzazione con aree di completamento B/3 ".

3. DARE ATTO che l'accoglimento della suddetta osservazione comporta la tipizzazione delle aree di proprietà della C.E.G.I. a "completamento B/3", come meglio riportato nelle tavole grafiche che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, precisamente:

- Tav. 1: Stralcio P.R.G.

zonizzazione (foglio B) Sc. 1:10.000;

- Tav. 2: Stralcio P.R.G.

zonizzazione (foglio 4) Sc. 1:4.000;

4. DARE ATTO, altresì, che: a) il presente provvedimento non è da ascrivere alle fattispecie di cui all'art.59 bis della delibera di C.C. n. 186/05, nonché agli interventi consentiti dai PRISVUT di cui alla delibera n. 187/05 non trattandosi di strumento attuativo del P.R.G.;

b) l'area interessata dalla "Variante al P. R. G. per le attrezzature a carattere fieristico, etc., non risulta indicata quale area a pericolosità idraulica dalla vigente cartografia del P.A.I., giusta nota n. 142 636 del 22.05.2006 allegata ai presente provvedimento sub F) per farne parte integrante e sostanziale.

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assessore Regionale all'Urbanistica a norma dell'art. 16 della L. R. 80.

In forza delle sopra riportate Relazione della Ripartizione Territorio e correlata proposta di deliberazione n. 2006/180/00002 predisposta dalla medesima Ripartizione, il Commissario ad acta (intervenuto a seguito della sentenza n. 851/2006 e delle ordinanze n. 769/2006 e n. 306/2007 del TAR Puglia - Sede di Bari, Sezione Terza), con la propria delibera n. 2/2007 ha assunto pertanto le seguenti testuali determinazioni:

1. REVOCARE, per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente confermate e trascritte, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1978 del 02.08.82.

2. ACCOGLIERE le prescrizioni e modifiche alla "variante ai P.R. G. per le attrezzature a carattere

fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi, zone di completamento ", conseguenti al recepimento, da parte della Regione, dell'osservazione presentata dalla C.E. G.I. in data 08.04.1981, all'uopo recependo il parere del S. U R n. 5080 del 17.04.1982, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6503 del 28.06.1982: "l'area interessata dai tre edifici di proprietà della istante Società si trova nelle stesse condizioni delle aree di altri edifici, aree per le quali si è provveduto, in sede di progettazione della variante, alla tipizzazione con aree di completamento B/3 ".

3. DARE ATTO che l'accoglimento della suddetta osservazione comporta la tipizzazione delle aree di proprietà della C.E.G.I. a "completamento B/3 ", come meglio riportato nelle tavole grafiche che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, precisamente.

- Tav. 1. Stralcio P.R.G.

zonizzazione (foglio B) Sc. 1:10.000,

- Tav. 2: Stralcio P.R.G.

zonizzazione (foglio 4) Sc. 1:4.000.

4. DI DEMANDARE al Segretario Generale ed al Direttore della Ripartizione Territorio del Comune di Bari, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, l'espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento e per la sua trasmissione, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, all'Assessorato Regionale Assetto del Territorio entro quindici giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, ed inoltre per la sua comunicazione al Sindaco del Comune di Bari, al Presidente del T.A.R. Puglia -Sede di Bari, Terza Sezione- ed agli interessati.

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di C.A. n. 2/2007, con recepimento delle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n.5080/1982, fatta propria dalla Giunta Regionale giusta delibera n. 6503/1982, può procedersi all'assunzione del provvedimento conclusivo di competenza regionale in ordine alla variante al P.R.G. in oggetto, nei termini specificati nella medesima delibera di C.A. n. 2/2007 ed innanzi riportati, afferenti in particolare all'accoglimento dell'osservazione "C.E.G.I." ed alla conseguente tipizzazione dell'area di proprietà come "zona di completamento B13".

Si precisa, infine, che le aree in questione non sono interessate da ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, della variante al P.R.G. per le aree destinate ad attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi e zona di completamento, di cui alla delibera di C.C. n. 167/1979 ed alla delibera di G.R. n. 6503/1982, nei termini specificati nella delibera di C.A. n. 2/2007 e in precedenza riportati, afferenti in particolare all'accoglimento dell'osservazione "C.E.G.I." ed alla conseguente tipizzazione dell'area di proprietà come "zona di completamento B/3."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R, N 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO

REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n.56/1980, la variante al P.R.G. del Comune di Bari per le aree destinate ad attrezzature a carattere fieristico, area fiera, viabilità, parcheggi e zona di completamento, di cui alla delibera di C.C. n. 167/1979 ed alla delibera di G.R. n. 6503/1982, nei termini specificati nella delibera di C.A. n. 2/2007 e in premessa riportati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola